

TRIBUNALE DI PARMA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

con domanda cautelare ex artt. 700 e 669-quater c.p.c.

della prof.ssa **Serena Roccaro**, nata a Palermo il 31.01.1963, c.f. RCCSRN63A71G273B, rappresentata assistita e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato ad uso PCT, da intendersi in calce al presente atto, dall'Avv. Massimo Barrile del foro di Palermo (c.f. BRRMSM68T16E974Z - fax n. 091 6092533 - indirizzo pec: *studiolegalebcm@pec.it*) ed elettivamente domiciliata in Parma, Borgo del Parmigianino n. 16, presso lo studio dell'Avv. Silvia Caravà

- ricorrente -

CONTRO

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (c.f. 80185250588), in persona del Ministro *pro-tempore*; **Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna** (c.f. 80062970373), in persona del Dirigente *pro tempore*; **Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia** (c.f. 80018500829), in persona del Dirigente *pro tempore*; tutti rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui Uffici in Bologna, via A. Testoni n. 6, sono per legge domiciliati

- resistenti -

IN FATTO

Con decreto ministeriale n. 138 del 03.08.2017, pubblicato nella G.U.R.I n. 220 del 20.09.2017, il MIUR approvava il “*Regolamento per la*



definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica” (all. n. 1)

In data 24.11.2017 veniva quindi pubblicato nella G.U.R.I. - serie concorsi n. 90, il Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 1259 del 23 novembre 2017 recante il “*Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali*” (all. n. 2).

Per migliore intelligenza dei fatti, occorre precisare che il Ministero resistente aveva inizialmente previsto un “corso-concorso”, per cui i candidati utilmente collocati in graduatoria all’esito delle prove concorsuali avrebbero avuto accesso ad un corso di formazione, espletato il quale, sarebbero stati dichiarati vincitori del concorso e, quindi, assegnati alle sedi di prima nomina.

Tuttavia, nelle more della procedura, veniva promulgato il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (c.d. decreto semplificazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, il cui art. 10, che così recita: “*I candidati ammessi al corso conclusivo del corso-concorso bandito nel 2017 per il reclutamento dei dirigenti scolastici, sono dichiarati vincitori e assunti, secondo l'ordine della graduatoria di ammissione al corso, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*”.

Di fatto, dunque, veniva soppresso il periodo di formazione, venendo i candidati dichiarati direttamente vincitori all’esito dell’approvazione della graduatoria concorsuale.



Per quanto concerne, poi, l'**assegnazione della sede di servizio**, l'art. 15 del bando inopinatamente stabiliva che i vincitori fossero assegnati, secondo l'ordine della graduatoria di concorso, ai singoli Uffici Scolastici Regionali competenti alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro (cfr. bando, **all. n. 2**).

Nella fase di assegnazione della sede, effettuata, si ripete, su base "regionale", i vincitori avrebbero potuto far valere, tra l'altro, le precedenzae previste dalla legge n. 104/1992, segnatamente quelle di cui agli artt. 21 e 33 (cfr art. 15, comma 3, ult. cpv. secondo cui: "***Nell'assegnazione della sede di servizio, il competente USR si atterrà a quanto disposto dagli articoli 21 e 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992***"; **all. n. 2**).

Così riassunte le modalità della procedura concorsuale di che trattasi, può ora passarsi al caso della prof.ssa Serena Roccaro, odierna ricorrente, la quale, in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando, ha partecipato alla suddetta procedura concorsuale (cfr istanza, **all. n. 3**).

Va premesso che la ricorrente, è residente in Palermo ed è "**referente unica**" di persona invalida al 100%, affetta da **disabilità grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n. 104/1992**: nello specifico si tratta del coniuge della ricorrente, sig. Domenico Catania (cfr. verbali di Commissioni mediche; **all. n. 4 e ss.**).

Ebbene, espletate le prove concorsuali, i candidati sono stati collocati in **un'unica graduatoria generale nazionale**, approvata giusta Decreto Dipartimentale prot. n. 1205 dell'1 agosto 2019 (**all. n. 5**).

Coloro che si sono collocati entro il 2900° posto - tra cui la ricorrente, collocatasi al 1276° posto - sono stati, quindi, dichiarati vincitori.



Con l'Avviso prot. n. 35372/2019 (**all. n. 6**), il Ministero resistente ha precisato, *“che risultano vacanti e disponibili 1984 posti di dirigente scolastico nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, **Sicilia**, Toscana, Umbria e Veneto.*

Per quanto sopra, dunque, i candidati utilmente collocati nei primi 1984 posti della suddetta graduatoria potranno indicare l'ordine di preferenza tra le 17 regioni disponibili [...]”.

Conseguentemente, la prof.ssa Roccaro ha proceduto ad indicare, secondo le modalità telematiche stabilite nel predetto avviso, l'ordine di preferenza delle sedi di servizio, **indicando quale prima scelta la regione “Sicilia”** ove risiede con il marito (cfr. **all. n. 7**).

Con successivo Decreto dipartimentale prot. n. 1229 del 7 agosto 2019, è stata rettificata la graduatoria finale, ma nulla è mutato rispetto alla posizione della ricorrente (cfr. **all. n. 8**).

In data 8 agosto 2019, sul sito istituzionale del MIUR è stata pubblicata la tabella recante l'assegnazione dei vincitori ai singoli Uffici Scolastici Regionali, **nella quale la prof.ssa Roccaro risulta assegnata nella Regione “Emilia-Romagna”** (cfr. **all. n. 9**), invero indicata dalla medesima quale **quinta scelta** in sede di preferenza.

Pertanto, con D.D. n. 900 del 23.08.2019 (**all. n. 10**), l'USR della Regione Emilia-Romagna ha proceduto ad assegnare la ricorrente, per un periodo minimo di tre anni, presso l'Istituto Comprensivo di Sorbolo (PR).

La ricorrente ha preso servizio in data 2 settembre 2019 presso la nuova sede scolastica (**all. n. 11**), peraltro contestando tempestivamente



l'assegnazione della sede, per violazione della legge n. 104/92, con propria nota protocollata in data 29.08.2019 (**all. n. 12**).

Considerata l'illegittimità della scelta del MIUR di "regionalizzare" la procedura di assegnazione delle sedi di prima nomina, precludendo in sostanza la possibilità dei candidati di fare valere le prerogative sancite dalla l. n. 104/92 e di potere, quindi, aspirare ad una sede vicina al domicilio del disabile assistito, la prof.ssa Roccaro si vede costretta ad instaurare il presente giudizio, affidando le proprie doglianze ai seguenti motivi di

DIRITTO

1) DIRITTO DI PRECEDENZA DELLA RICORRENTE NELLA ASSEGNAZIONE AD UNA SEDE VICINA AL DOMICILIO DEL DISABILE ASSISTITO: Illegittimità dell'art. 15 del bando selettivo e, ove occorresse, del decreto ministeriale n. 138 del 03.08.2017. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 33, co. 3 e 5 della legge n. 104/92, dell'art. 601 del D.lgs. n. 297/94, degli artt. 3 e 97 della Costituzione - Illogicità ed irragionevolezza - Disparità di trattamento.

Dispone l'art. 15 del Bando di concorso approvato con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 (cfr. **all. n. 2**) che, *“1. Sono dichiarati vincitori del corso-concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria generale di merito conclusiva del corso di formazione dirigenziale e tirocinio nel limite dei posti previsti dall'art. 2, comma 2.*

2. I vincitori sono assegnati ai ruoli regionali sulla base dell'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse dai vincitori stessi all'atto dello scorrimento della graduatoria, nel limite dei posti vacanti e disponibili



ciascun anno e in ciascun USR.

3. I vincitori sono invitati, dal competente USR, a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla dirigenza scolastica. Resta fermo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'art. 39, commi 3 e 3 -bis, della legge 27 dicembre 1997, n.449. **Nell'assegnazione della sede di servizio, il competente USR si atterrà a quanto disposto dagli articoli 21 e 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992.**

[...]

5. I dirigenti assunti a seguito della procedura concorsuale definita dal presente bando sono tenuti alla permanenza in servizio nella regione di iniziale assegnazione per un periodo pari alla durata minima dell'incarico dirigenziale previsto dalla normativa vigente” (TRE ANNI).

Orbene, il sistema di assegnazione delle sedi di servizio delineato nel bando si pone in evidente contrasto con i principi sanciti dall'art. 33 co. 3 e 5 della legge n. 104/92, nonché dall'art. 601 del decreto legislativo n. 294/1997.

In particolare, l'art. 33 della legge n. 104/92 prevede che “[...] 3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di



permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa [...]

*5. Il lavoratore di cui al comma 3 **ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede**”.*

La *ratio legis* del diritto alla scelta della sede di servizio consiste nel favorire l'assistenza alla persona affetta da disabilità grave in ambito familiare al fine di tutelarne la salute psico-fisica, quale diritto fondamentale dell'individuo tutelato dall'art. 32 Cost., rientrante tra i diritti inviolabili che la Repubblica riconosce e garantisce all'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (art. 2 Cost.).

A seguito dei ripetuti interventi della Corte Costituzionale è stato chiarito che la legge n. 104/1992 è finalizzata a garantire diritti umani fondamentali, sebbene la posizione giuridica di vantaggio prevista dalla disposizione in parola non è illimitata, dal momento che la pretesa del parente della persona affetta da disabilità di scegliere la sede di lavoro più vicina è accompagnata dall'inciso "ove possibile" (Corte cost. n. 406 del 1992, n. 325 del 1996, n. 246 del 1997, n. 396 del 1997).

Nel caso di specie, sussistono entrambe le condizioni previste dalla superiore normativa per accordare alla ricorrente una sede di servizio di Palermo (o della provincia) indicata in via prioritaria in sede di preferenza: ed infatti, non soltanto la ricorrente è referente unica di soggetto affetto da disabilità grave ex art. 3, co. 3, l. 104/92 (nello specifico, il coniuge), ma altresì, sussistevano (e sussistono) sedi vacanti e disponibili nella Regione



Sicilia.

Ed infatti, come esposto in narrativa, con l'Avviso prot. n. 35372/2019 (cfr. **all. n. 6**), il Ministero resistente ha avuto cura di precisare “*che risultano vacanti e disponibili 1984 posti di dirigente scolastico nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto. [...]*”.

Pertanto, già all'epoca della scelta della Regione a cui essere assegnati, la ricorrente avrebbe potuto (e dovuto) essere assegnata in Sicilia.

A ciò si aggiunga che, **allo stato, risultano vacanti e disponibili in Sicilia circa n. 33 sedi di servizio.**

Tale dato si evince dal D.D.G. prot. n. 21994 del 23.08.2019 (**all. n. 13**) con cui l'USR Sicilia ha assegnato n. 94 sedi ai vincitori del concorso in parola, **a fronte delle 127 disponibili** (cfr. elenco sedi pubblicato sul sito istituzionale USR Sicilia del 02.08.2019; **all. n. 14**).

Peraltro, con Avviso prot. n. 38777 del 28.08.2019, il MIUR ha rappresentato che “*stanno pervenendo alcune rinunce all'assunzione in servizio relative alla procedura concorsuale di cui all'oggetto. [...]*” (**all. n. 15**).

Conseguentemente, la presenza di sedi vacanti e disponibili nella Regione Siciliana indicata dalla ricorrente come prima preferenza per la presa di servizio sottolinea l'illogicità e l'irragionevolezza delle scelte del Ministero resistente, che hanno di fatto impedito ai soggetti beneficiari di prerogative ex legge n. 104/92 di poter continuare ad assistere i propri cari.

Ma vi è di più!



Le censure di illegittimità della procedura di che trattasi investono ulteriori norme di rango primario.

Alla superiore disciplina generale, infatti, si affianca quella “speciale” per il settore scolastico, sancita dall'art. 601 del d.lgs. 294/97 (c.d. T.U. Istruzione), a mente del quale, “*1. **Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico.***”

2. Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità”.

È evidente come tale disposizione, non prevedendo limiti al proprio contenuto precettivo, si configuri quale **norma imperativa incondizionata**, attuativa di valori di rango costituzionale.

Ed infatti, la norma speciale **non attribuisce alcun margine di discrezionalità al datore di lavoro**, precludendo in sostanza ogni e qualsivoglia trattamento difforme tra titolari del medesimo diritto di precedenza.

Senonché, nel caso che ci occupa sono stati palesemente elusi i principi enucleati dalle superiori disposizioni.

Non v'è chi non veda l'illegittimità della decisione di escludere la precedenza della ricorrente (quale referente unica del coniuge disabile), dall'ambito delle operazioni nazionali di assegnazione dei vincitori del concorso ai singoli UU.SS.RR., limitando - in modo invero incomprensibile - l'efficacia di tale precedenza alla fase cd. di assegnazione regionale.

La procedura congegnata dal Ministero resistente, in altri termini,



finisce per limitare l'esercizio del diritto di scelta di cui all'art. 33, comma 5, della legge n. 104/92 alla “sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere”, traducendosi in un inammissibile **impedimento all'effettività dell'assistenza della persona affetta da disabilità**.

Pertanto, la procedura concorsuale *de qua* è chiaramente lesiva di un diritto soggettivo della lavoratrice, oltre che foriera di **grave discriminazione**.

Sul punto, è evidente come la superiore normativa non attribuisca al MIUR (datore di lavoro) alcun potere di graduazione e/o determinazione in ordine alle priorità tra le categorie dei beneficiari dell'art. 33, commi 5 e 7 della legge n. 104/92 che, quindi, vanno trattate senza discriminazione alcuna in sede di immissione in ruolo.

In conclusione, il MIUR, ha attuato un comportamento discriminatorio in danno dei partecipanti all'unica procedura concorsuale, che non hanno potuto fare valere in modo pieno la precedenza in parola.

Deve, dunque, ritenersi che il MIUR avrebbe dovuto riconoscere la precedenza (quale referente unica del coniuge disabile), già in fase di attuazione della graduatoria unica nazionale.

Alla stregua delle superiori considerazioni va, dunque, ritenuta l'illegittimità dell'art. 15 del bando di concorso, per violazione di norme imperative di legge (segnatamente degli artt. 21 e 33 della legge n. 104/1992 e dell'art. 601 del D.lgs. n. 297/1994), dal momento che la *lex specialis* ha di fatto precluso l'esercizio da parte dei vincitori del diritto di cui all'art. 33 co. 5 l. 104/92 di scegliere una sede di lavoro “*più vicina al domicilio della persona assistita*”.



Ne discende, in conclusione, il diritto della prof.ssa Roccaro di ottenere l'assegnazione presso una delle sedi disponibili nel territorio di Palermo (ovvero della Provincia), in quanto sede "più vicina" al domicilio del coniuge disabile dalla stessa assistito.

ISTANZA CAUTELARE

Il ricorso è assistito dal *fumus boni iuris* per le ragioni sopra illustrate.

In ordine al *periculum in mora*, i pregiudizi che la ricorrente intende scongiurare, legati all'assistenza al proprio familiare, sono indubbiamente gravi e per loro natura contrassegnati dal profilo della irreparabilità.

Si tratta, invero, di lesione di diritti costituzionalmente garantiti che, come tali, meritano immediata tutela, onde l'accertata sussistenza di una compromissione di tali diritti, per loro stessa natura non risarcibili in forma specifica, deve indurre a ritenere sussistente il prescritto requisito del *periculum*.

Non può, infatti, dubitarsi che la previsione della permanenza, per un periodo minimo di tre anni, della ricorrente presso un istituto scolastico di Sorbolo (PR), arrechi un danno assoluto e non certamente ristorabile mediante la previsione di una tutela risarcitoria.

Non v'è chi non veda come lo sradicamento della ricorrente dalla residenza familiare di Palermo configuri un irreparabile pregiudizio per il coniuge, il quale, in base a quanto documentato (cfr. **all. 4 e ss.**), è affetto da grave patologia oncologica, che necessita un'assistenza continua e la costante presenza fisica della ricorrente, anche sotto il profilo della serenità psicologica del disabile stesso (elemento questo di indubbia importanza per



le patologie di tal specie).

Peraltro, è documentalmente provato che la patologia del sig. Catania, coniuge della ricorrente, ha avuto un aggravamento nel corso di quest'anno (cfr. relazione dell'Ospedale Villa Sofia Cervello di Palermo, **all. 16**), costringendo il medesimo ad effettuare una radioterapia il 21.03.2019 (cfr. certificazione radioterapia oncologica c/o Casa di Cura Macchiarella di Palermo, **all. 17**).

È, dunque, pacifico e documentato il carattere di irreparabilità del pregiudizio recato alla sfera personale e familiare della ricorrente, tale da giustificare l'adozione dei provvedimenti interinali più idonei a tutelare i diritti costituzionalmente garantiti che vengono in rilievo nel caso specifico (ci si riferisce ai diritti della famiglia nonché al diritto alla salute, rispettivamente tutelati dagli artt. 29 e 32 Cost.).

Tutto quanto sopra ritenuto e considerato, tanto in fatto quanto in diritto, si conclude perché,

**VOGLIA IL TRIBUNALE DI PARMA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA**

Reiectis adversis

in via preliminare,

- previa fissazione di udienza di comparizione delle parti, ritenute sussistenti le condizioni di cui agli artt. 700 e 669 c.p.c., oltre che la propria competenza;
- **in accoglimento della domanda cautelare, disapplicare e/o annullare e/o sospendere** o, comunque, con qualunque altra formula che il



decidente riterrà, rimuovere gli effetti dell'art. 15 comma 3 del bando di concorso indetto giusta Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella G.U.R.I. - serie concorsi n. 90 del 24.11.2017, nonché, ove occorresse del D.M. n. 138 del 03.08.2017 e, per l'effetto, ordinare l'assegnazione della ricorrente ad una sede di servizio "vicina" alla residenza familiare di Palermo;

nel merito,

- fissata l'udienza di comparizione delle parti e la discussione del presente ricorso;
- dire e dichiarare ammissibili proponibili e procedibili le domande tutte avanzate con il presente ricorso e, nel merito, accoglierlo con qualsivoglia statuizione perché fondato in fatto e in diritto, assistito dai relativi presupposti e da prove idonee;
- previo annullamento e/o disapplicazione dell'art. 15, comma 3, del bando di concorso, per violazione dell'art. 33 comma 5 l. n. 104/1992 e dell'art. 601 D.lgs. n. 294/1997, nonché, ove occorresse del D.M. n. 138 del 03.08.2017, ritenere e dichiarare il diritto della prof.ssa Serena Roccaro, alla assegnazione di una sede di lavoro "più vicina" al domicilio del coniuge disabile ex art. 3 co. 3, legge n. 104/92 e, pertanto, il suo diritto all'assegnazione presso un istituto scolastico di Palermo ovvero, in estremo subordine, della Provincia di Palermo;
- con ogni consequenziale statuizione condannatoria dell'Amministrazione resistente all'assegnazione della ricorrente presso una sede disponibile di Palermo o, in subordine, della Provincia;



- con vittoria di spese e compensi.

In via istruttoria

- ❖ Ove occorresse, in caso di contestazione, si chiede volersi ordinare l'acquisizione in giudizio delle sedi disponibili nel Comune di Palermo e nella Provincia, sia prima che dopo le assegnazioni regionali dei vincitori del concorso in parola.
- ❖ Si producono - unitamente al presente ricorso con procura rilasciata su foglio separato ad uso PCT - i seguenti atti e documenti:
 - 1) Copia Decreto ministeriale n. 138 del 3 agosto 2017, recante Regolamento per il reclutamento dei Dirigenti scolastici;
 - 2) Copia Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 1259 del 23 novembre 2017, recante bando di concorso;
 - 3) Copia domanda di partecipazione al concorso della ricorrente;
 - 4) Copia verbali di accertamento Commissioni mediche per l'accertamento dell'invalidità (4a) e dell'handicap (4b);
 - 5) Copia Decreto Dipartimentale prot. n. 1205 dell'1 agosto 2019, di approvazione graduatoria nazionale;
 - 6) Copia Avviso prot. n. 35372/2019;
 - 7) Copia nota prot. n. 581915 dell'01.08.2019, di scelta preferenza sedi regionali della ricorrente;
 - 8) Copia Decreto dipartimentale prot. n. 1229 del 7 agosto 2019, di rettifica della graduatoria finale;
 - 9) Copia tabella recante l'assegnazione dei neo-assunti ai singoli Uffici scolastici regionali, pubblicata in data 8 agosto 2019;
 - 10) Copia D.D. n. 900 del 23.08.2019 dell'USR Emilia-Romagna, di assegnazione della ricorrente all'Istituto Comprensivo di Sorbolo;
 - 11) Copia nota prot. n. 2785 del 02.09.2019, di presa di servizio della ricorrente presso la nuova sede scolastica;



- 12) Copia Contestazione della procedura di assegnazione protocollata in data 29.08.2019;
- 13) Copia D.D.G. prot. n. 21994 del 23.08.2019 dell'USR Sicilia, di assegnazione di n. 94 vincitori del concorso;
- 14) Copia elenco sedi disponibili nella Regione siciliana, pubblicato sul sito istituzionale USR Sicilia in data 02.08.2019;
- 15) Copia Avviso prot. n. 38777 del 28.08.2019;
- 16) Copia Relazione dell'Ospedale Villa Sofia Cervello di Palermo;
- 17) Copia certificazione radioterapia oncologica c/o Casa di Cura Macchiarella di Palermo;
- 18) Copia contributo unificato.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che il presente giudizio, in materia di pubblico impiego, ha valore indeterminabile. Il contributo unificato è dovuto nella misura di euro 518,00 (comprensivo sia della fase cautelare che di quella di merito).

Palermo, 6 settembre 2019

Avv. Massimo Barrile

